



Ai gentili clienti e Loro Sedi

Imprese turistiche-ricettive: modalità e termini per l'autodichiarazione per il credito d'imposta per la seconda rata dell'IMU 2021

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 356194** del 2022 sono state definite le **modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione** che gli operatori del turismo devono seguire per attestare il **possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni** e dei limiti previsti per gli aiuti di Stato, al fine di **beneficiare del credito d'imposta per l'IMU pagata per la seconda rata del 2021** (rilevano anche i versamenti a titolo di IMIS e IMI, rispettivamente, delle Province Autonome di Trento e di Bolzano). È stato altresì approvato **l'apposito modello di autodichiarazione**, che deve essere obbligatoriamente **trasmesso con modalità telematiche** (direttamente dal contribuente o avvalendosi di un soggetto incaricato di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98), **unitamente alle relative istruzioni, dal 28.9.2022 al 28.2.2023**. Si ricorda, al riguardo, che il contributo, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 50% dell'importo versato per la seconda rata dell'IMU per l'anno 2021, è stato riconosciuto alle imprese turistico-ricettive dall'art. 22 del DL 21.3.2022 n. 21.**

Premessa

L'art. 22 del DL 21.3.2022 n. 21 (c.d. decreto "Ucraina") riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% dell'importo versato per la seconda rata dell'IMU per l'anno 2021, alle imprese turistico-ricettive.

Osserva

Con provv. Agenzia delle Entrate n. 356194 del 2022 sono state definite le **modalità, i termini di presentazione ed il contenuto dell'autodichiarazione che i beneficiari** dell'agevolazione in esame **sono tenuti a presentare** affinché venga loro attribuito il credito d'imposta e quindi possa poi essere utilizzato.

Credito d'imposta del 50% dell'IMU versata per la seconda rata 2021

Il credito d'imposta è riconosciuto **alle imprese turistico-ricettive limitatamente all'importo versato a titolo di seconda rata dell'IMU per l'anno 2021**, di cui all'art. 1 co. 738 - 783 della L. 27.12.2019 n. 160.

Osserva

Le disposizioni previste dall'art. 22 del DL 21.3.2022 n. 21 si applicano *"nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche"* (con la decisione Commissione Europea 21.6.2022 n. C(2022) 4363 final è stata autorizzata l'efficacia delle disposizioni contenute nell'art. 22 del DL 21/2022).

Soggetti beneficiari

Il credito d'imposta **spetta** limitatamente:

- ✓ **alle imprese turistico-ricettive**, comprese le imprese che esercitano attività agrituristica di cui alla L. 96/2006 e relative norme regionali;
- ✓ **alle imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta**;
- ✓ **alle imprese del comparto fieristico e congressuale**;
- ✓ ai **complessi termali**;
- ✓ ai **parchi tematici**, inclusi i **parchi acquatici e faunistici**.

Immobili agevolati

Dal punto di vista oggettivo, **per poter beneficiare del contributo è necessario che:**

- **gli immobili** per i quali è stata pagata la seconda rata dell'IMU 2021 **siano accatastati nella categoria catastale D/2 "Alberghi e pensioni** (con fine di lucro)";
- in detti **immobili venga gestita la relativa attività ricettiva**;
- i **proprietari degli immobili D/2 siano anche gestori delle attività ivi esercitate**.

Condizioni per beneficiare del credito d'imposta

Per poter fruire del credito d'imposta del 50% per l'IMU versata in relazione alla seconda rata 2021, i **gestori dell'attività** (che sono anche i proprietari dell'immobile D/2) **devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019**.

Osserva

Nel caso in cui il dichiarante si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, **il calcolo del fatturato va effettuato in capo alla singola impresa**, e non invece in capo al gruppo di imprese (istruzioni allegate al provv. Agenzia delle Entrate 356194/2022).

Modalità di utilizzo del credito

Il credito d'imposta, inoltre:

- ✓ **dovrà essere richiesto presentando telematicamente**, dal 28.9.2022 al 28.2.2023, un'**apposita autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità ed entro i termini** stabiliti dal provv. Agenzia delle Entrate 16.9.2022 n. 356194;
- ✓ **è utilizzabile** esclusivamente **in compensazione mediante il modello F24** a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta con la quale viene riconosciuto ai richiedenti il credito;
- ✓ **non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP**;
- ✓ **non rileva ai fini del rapporto** di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Autodichiarazione

Il credito d'imposta viene subordinato alla presentazione di un'autodichiarazione (art. 22 co. 4 del DL 21.3.2022 n. 21) da parte dei soggetti ammessi, "*attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione*".

Il provv. Agenzia delle Entrate 16.9.2022 n. 356194 ha definito le **modalità, i termini ed il contenuto di tale autodichiarazione**, approvandone altresì il modello e le relative istruzioni per la compilazione.

Modalità di presentazione dell'autodichiarazione

L'autodichiarazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche:

- **direttamente dal contribuente**,
- oppure avvalendosi di **un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni** di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98.

La trasmissione deve avvenire **mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate**.

In seguito alla presentazione dell'autodichiarazione:

- ✓ **entro 5 giorni viene rilasciata una ricevuta**, visibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, che attesta **la presa in carico o lo scarto della stessa**;
- ✓ **entro 10 giorni viene rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento o il diniego del credito d'imposta** (quest'ultimo scenario si verificherà, ad esempio, se il richiedente non è titolare di una partita IVA attiva alla data del 22.3.2022, data di entrata in vigore del DL 21/2022, ai sensi del provv. 356194/2022, § 2.4).

Termini di presentazione

Il modello di autodichiarazione **deve essere trasmesso dal 28.9.2022 al 28.2.2023**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti